

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1388 del 17/03/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - SIMAP s.r.l. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 58, RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, PER L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI E SMALTIMENTO (D9) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PROVENIENTI DALLE NAVI IN TRANSITO O ORMEGGIATE NELL'AMBITO DEL PORTO DI RAVENNA, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA DEPRETIS n. 21
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1503 del 17/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette MARZO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – LR n. 13/2015 – **SIMAP s.r.l.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO n. 58, **RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA**, PER L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI E SMALTIMENTO (D9) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PROVENIENTI DALLE NAVI IN TRANSITO O ORMEGGIATE NELL'AMBITO DEL PORTO DI RAVENNA, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA DEPRETIS n. 21.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la società Simap srl, con sede legale in Comune di Ravenna, via Antico Squero n. 58 e impianto in Comune di Ravenna, via Depretis n. 21 (C.F./P.IVA 00952360394), risulta titolare dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1431 del 29/04/2013 e smi, con scadenza al 30/04/2023, per l'esercizio di operazioni di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi provenienti dalle piattaforme off-shore nella rada di Ravenna e dalle navi in transito nei porti di Ravenna, Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria, e smaltimento (D8/D9), di rifiuti pericolosi a rischio infettivo provenienti dalle navi in transito nell'ambito del porto di Ravenna e Rimini operanti tragitti anche extra UE;
- la stessa società Simap srl risulta altresì titolare, per l'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1983 del 04/06/2010, con scadenza al 04/06/2025.

VISTA l'istanza presentata in data 31/10/2022 (ns. PG/2022/178985), con cui Simap srl chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo con modifiche dell'AU, chiedendo di ricomprendere il titolo abilitativo ambientale per le emissioni in atmosfera sopracitato dichiarando che nulla muta rispetto allo stato autorizzato;

CONSIDERATO che con nota ns. PG/2024/172493 veniva comunicata l'archiviazione della suddetta istanza, in quanto veniva riscontrata l'assoggettabilità a VIA per le attività di gestione dei rifiuti effettuate nell'impianto, di cui in oggetto, riconducibili a quelle individuate negli Allegati A.2.3) e B.2.49) alla L.R. 4/2018 e smi. Pertanto, con nota del 13/03/2024 (ns. PG/2024/48602) veniva comunicato a Simap srl la necessità di presentare istanza di Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR), ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della Legge Regionale n. 4/2018 e smi, comprensivo di Provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) postuma e di istanza di rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

VISTA la domanda di attivazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), comprensivo di valutazione di impatto ambientale (VIA) postuma con modifiche, relativo al progetto "Impianto di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da navi e piattaforme off-shore" in oggetto avanzata da Simap srl alla competente Regione Emilia-Romagna in data 11/07/2024 (ns. PG/2024/127528-127550) e di **domanda di rinnovo con modifica** dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra

l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTI altresì:

- Il D.Lgs 8 novembre 2021 n. 197 di *"Recepimento della direttiva 2019/883/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE"*;
- il *Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Ravenna*, redatto dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale e valutato coerente con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1790 del 23/10/2023;
- il Decreto 9 maggio 2023 recante *"definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali"*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)*, in particolare l'Allegato VII;
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- Il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e smi recante *norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*;
- *Nuove Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 e del Regolamento (UE) n.142/2011 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.*

PRESO ATTO che:

- l'impianto in oggetto è costituito da:
 - sezione di ricezione dei rifiuti in ingresso asfaltata/pavimentata;
 - sezione di stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti anche pericolosi in ingresso individuata in due aree distinte: un'area ubicata all'interno del capannone e un'area coperta da tettoia. I rifiuti, provenienti dalle navi in transito nei porti di Ravenna, Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria e dalle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna, vengono stoccati all'interno di cassoni con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15) pari a 9 tonnellate, di cui 5 ton di rifiuti pericolosi e 4 ton di rifiuti non pericolosi,
 - nell'area posta sotto tettoia avviene anche il lavaggio dei mezzi, dei cassoni che hanno contenuto i rifiuti alimentari da sterilizzare (EER 180103* e 180202*), dei contenitori in acciaio inox dopo la sterilizzazione e dell'automezzo che ha trasportato i rifiuti sterilizzati (EER 200301);
 - sezione dedicata alle operazioni di travaso da container in mezzi autoscaricanti dei rifiuti in ingresso presso l'impianto e identificati con codice EER 200301, provenienti dalle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna;
 - sezione di smaltimento D8-D9: costituita da un impianto di sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, identificati dai codici EER 180103* e 180202*, costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense, o contaminati da essi, prodotti dai passeggeri e dagli equipaggi a bordo delle navi in transito nei porti di Ravenna e di Rimini, che

effettuano tragitti internazionali anche extra UE, per un quantitativo massimo annuo pari a 700 t/anno.

L'impianto di sterilizzazione, collocato all'interno del capannone, è costituito da due autoclavi orizzontali, funzionanti una in alternativa all'altra e mai in contemporanea, alimentate da due caldaie a metano della potenza di 837 kW e 310 kW. Il sistema applica vapore saturo a 134°C con molteplici cicli di pressione e vuoto, che consentono al vapore di penetrare nella massa del rifiuto. L'efficacia del processo di sterilizzazione viene verificata per ogni processo tramite l'esecuzione del test di Bowie-Dick.

Tale sezione impiantistica è inoltre servita da una rete di drenaggio che raccoglie eventuali sversamenti, acque di condensa degli sterilizzatori, acque di lavaggio del pavimento e gli spurghi degli addolcitori.

- dall'impianto deriva uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Le acque reflue generate dal processo di sterilizzazione (condensa), dal lavaggio dei mezzi, dei cassoni, del pavimento e dallo spurgo dell'impianto di addolcimento delle acque sono raccolte in una cisterna interrata e gestite ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- le modifiche richieste dal gestore nell'ambito del presente endoprocedimento di rinnovo dell'AU sono:
 - correzione, per mero errore materiale, del codice EER 150112 nella tabella di cui alla prescrizione 2.l) della Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 1431 del 29/04/2013, con il codice EER 150102;
 - modifica, in conformità a quanto previsto delle nuove linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, alla prescrizione di cui al punto 2.b dell'AU vigente, sostituendo il testo della prescrizione: "[...] *in contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati che devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile e di colore rosso di altezza pari a 15 cm [...]*" con il seguente "[...] *in contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati che devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile e di colore nero di altezza pari a 15 cm [...]*",
 - inserimento nell'elenco dei rifiuti autorizzati alle operazioni di stoccaggio (R13-D15) del rifiuto avente codice EER 150106 - imballaggi misti, senza modifica dei quantitativi già autorizzati;
 - rinuncia alla gestione presso l'impianto dei rifiuti provenienti dai porti della provincia di Rimini (Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria) e dalle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna, mantenendo, ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in impianto, esclusivamente la loro provenienza dalle navi in transito o ormeggiate nel porto di Ravenna;
- rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, non sono previste modifiche di carattere edilizio/urbanistico.

CONSIDERATO che:

- il rinnovo con modifiche dell'AU in oggetto costituisce endoprocedimento della procedura di autorizzazione unica di VIA postuma di competenza regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di ARPAE territorialmente competente;
- la Regione Emilia-Romagna comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web in data 30/07/2024 della documentazione oggetto di PAUR ai fini della verifica di completezza (ns. PG/2024/141145);
- la verifica di completezza con esito negativo comportava l'esigenza di richiedere integrazioni documentali in data 29/08/2024 (ns. PG/2024/156730);
- a seguito della presentazione da parte del proponente in data 30/09/2024 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2024/175720-175737-175767), veniva esperita con esito positivo la verifica di completezza documentale (ns. PG/2024/182779), per cui la Regione Emilia-Romagna, in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA pubblicava sul proprio sito web in data 14/10/2024 l'avviso al pubblico, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna con reg. Albo Pretorio n. 6744/2024. L'avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica di VIA, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi;
- al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori per l'eventuale richiesta di integrazioni, con nota ns. PG/2024/188349 veniva indetta una Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona e telematica che si riuniva in data 19/11/2024, da cui emergeva la necessità di

- acquisire elementi integrativi, richiesti al proponente in data 12/12/2024 nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2024/225263);
- in ragione della complessità della documentazione da presentare, veniva richiesta dal proponente una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2024/235428), concessa da ARPAE con nota ns. PG/2025/2110;
 - a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa in data 10/07/2025 (ns. PG/2025/124597-125045), la Regione Emilia-Romagna la pubblicava sul proprio sito web in data 18/07/2025 e tramite proprio apposito avviso avviava una nuova consultazione del pubblico;
 - nell'ambito del procedimento e dall'esame della documentazione integrativa si prendeva atto della volontà del soggetto gestore di:
 - rinunciare all'operazione di smaltimento D8 (trattamento biologico) sui rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ritenendo più pertinente, per la tipologia di trattamento di sterilizzazione svolto sugli stessi, l'operazione di smaltimento D9 (trattamento fisico-chimico);
 - rinunciare alla gestione del rifiuto di cui al codice EER 130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni che non si intende più ammettere ad operazioni di stoccaggio (R13/D15) in impianto, e del rifiuto di cui al codice EER 180103*, che non si intende più ammettere a trattamento (D9) in impianto in conformità con quanto prescritto dal *Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Ravenna*;
 - non effettuare l'operazione di travaso autorizzata per i rifiuti identificati con codice EER 200301 provenienti dalle piattaforme offshore;
 - nella documentazione integrativa presentata veniva altresì precisato che:
 - la permanenza per la cosiddetta "sosta tecnica" dei mezzi carichi del rifiuto in ingresso avente codice EER 200301, prima del suo conferimento all'impianto di destino, avverrà solo sotto tettoia e avrà una durata massima pari a 72 ore;
 - in coerenza con quanto stabilito dal vigente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Ravenna, la sterilizzazione viene svolta sui rifiuti a rischio infettivo:
 - se provenienti da imbarcazioni da diporto che hanno effettuato esclusivamente tragitti internazionali extra UE o con la Sardegna;
 - se provenienti da navi commerciali e navi passeggeri che hanno effettuato tragitti nazionali o internazionali sia UE che extra UE;
 - nell'ambito del procedimento veniva accertato che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 197/2021, il gestore fosse individuato quale impianto portuale di raccolta da parte della competente Autorità di Sistema Portuale. A tal fine risulta stipulato il contratto di concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi da navi e residui del carico sottoscritto in data 02/07/2024 tra l'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Centro - settentrionale e Simap Srl, della durata di 60 mesi a decorrere dal 01/05/2024, in esecuzione della deliberazione presidenziale del presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Centro - settentrionale n. 150/2024;
 - concluso il periodo di nuova consultazione del pubblico, per l'esame delle integrazioni e il completamento dell'istruttoria di PAUR, veniva indetta la seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona e telematica le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per il rinnovo con modifiche dell'AU in oggetto, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in data 25/09/2025 (convocata con nota ns. PG/2025/127763, successivamente aggiornata con nota ns. PG/2025/130926) da cui risultavano necessari chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti;
 - a seguito delle integrazioni fornite a titolo volontario dal proponente in data 10/10/2025 (ns. PG/2025/179795), si teneva in data 29/01/2026 la seduta conclusiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria convocata con nota ns. PG/2026/6392;
 - risulta accertata dal Comune di Ravenna la compatibilità dell'impianto alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e in materia di inquinamento acustico (ns. PG/2024/197425 e ns. PG/2025/216065);
 - al fine escludere le aree scoperte dell'impianto (piazze e viabilità) dall'ambito di applicazione della DGR n. 286/2005, veniva presentato apposito piano di gestione delle aree scoperte, contenente le procedure e le misure gestionali di manutenzione individuate per prevenire la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Il suddetto piano veniva approvato dal Comune di Ravenna con nota ns. PG/2025/216065;

- ai fini della prevenzione incendi, risulta presentato il rinnovo periodico del CPI ai sensi del DPR n. 151/2011 e s.m.i., con scadenza fissata al 25/10/2026 (ns. PG/2024/175767). Le modifiche prospettate dal gestore non richiedono la presentazione né di un'istanza di valutazione ai fini antincendio ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011, né della SCIA di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, come attestato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna - Ufficio prevenzione incendi interpellato nell'ambito del procedimento di PAUR (ns. PG/2025/142376);
- l'area interessata dall'impianto risulta collocata, come espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2024/208467) coinvolto nel procedimento:
 - all'interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale Fagiolo Basso;
 - all'interno delle aree scenario P2-M di media probabilità, con rischio potenziale di tipo R2, del Piano di Gestione del rischio di alluvioni derivanti dal reticolo secondario di pianura - mappe della pericolosità e del rischio della Regione Emilia-Romagna;
- in particolare, al fine di assumere la decisione sul rinnovo con modifiche dell'AU in oggetto, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti:
 - parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2024/200021 e PG/2025/201192);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna su tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2024/218461, ns. PG/2025/197425 e ns. PG/2025/216065);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2025/201201);
 - parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2025/168831) dal punto di vista idraulico;

nonché la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2025/207643 del 21/11/2025), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzate da questa Agenzia con nota ns. PG/2025/131263 del 21/07/2025;.
- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA non pervenivano osservazioni da parte di soggetti interessati;
- per l'impianto in oggetto, SIMAP srl risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (certificato n. EMS-47/S) con scadenza al 14/05/2027 e al regolamento EMAS (n. registrazione IT-000122) con scadenza al 09/06/2026 ;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., è stato accertato che è tuttora in istruttoria il procedimento di rinnovo dell'iscrizione di SIMAP srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna. Il presente atto di AU è pertanto soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata della presente AU con ogni altra conseguenza di legge;

ACQUISITE in data 29/01/2026 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel verbale conclusivo sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta Regionale;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla società SIMAP srl per l'impianto di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi e smaltimento (D9) di rifiuti pericolosi a rischio infettivo provenienti dalle navi in transito o ormeggiate nell'ambito del porto di Ravenna operanti tragitti anche extra UE, sito in Comune di Ravenna via Depretis Roma n. 21;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nell'impianto in oggetto è già determinata, come da AU vigente, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con la riduzione di cui alla Legge n. 1/2011 e precisamente:

- attività di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi:
 - capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi = 4 tonnellate
 - capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi = 5 tonnellate

calcolo importo garanzia finanziaria: $4 \text{ t} \times 140 \text{ €/t} + 5 \text{ t} \times 250 \text{ €/t} = \text{€ } 1.810,00 \rightarrow$ importo minimo **€ 30.000,00**

- attività di smaltimento (D9) di rifiuti pericolosi
 - potenzialità annua di trattamento = 700 t

calcolo importo garanzia finanziaria = $700 \text{ t} \times 15 \text{ €/t} = \text{€ } 10.500,00 \rightarrow$ importo minimo **€ 100.000,00**

- calcolo importo complessivo garanzia finanziaria: $\text{€ } 30.000,00 + \text{€ } 100.000,00 = \text{€ } 130.000,00$
- Importo totale garanzia finanziaria = $\text{€ } 130.000,00 \rightarrow (-50\%) = \text{€ } 65.000,00$

nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta registrato secondo la norma EMAS per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto nella misura del 50%;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, avendo esteso fino al 31/12/2026 la durata della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2025/29698 del 14/02/2025), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile dell'endoprocedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

DATO ATTO che la presente AU sarà ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;

SU proposta del Responsabile dell'endoprocedimento di AU, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. Di RINNOVARE con modifiche l'Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a SIMAP srl (C.F./P.IVA 00952360394), con sede legale in Comune di Ravenna, via Antico Squero n. 58 e impianto in Comune di Ravenna, via Depretis n. 21, per la gestione dell'impianto di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi e smaltimento (D9) di rifiuti pericolosi a rischio infettivo provenienti dalle navi in transito o ormeggiate nell'ambito del porto di Ravenna, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - approvazione del Piano di Gestione delle aree scoperte ai sensi della D.G.R. n. 1860/2006;

- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995.
2. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 2.a Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AU, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
- **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13-D15) e smaltimento (D9) dei rifiuti anche pericolosi,
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il gestore è altresì tenuto al rispetto della seguente prescrizione:
- **entro sei mesi dall'attuazione delle modifiche progettuali, dovrà essere effettuata la verifica del rumore ambientale e residuo all'esterno dell'area di pertinenza dell'impresa, a conferma delle valutazioni previsionali. La relativa documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Ravenna a completamento del documento finale di verifica e aggiornamento dell'impatto acustico.**
- È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.
- 2.b L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "Tavola 2 Rev. ottobre 2025" del 08/10/2025, che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
- 2.c L'impianto deve essere esercito nel rispetto del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto (Edizione n. 3, rev. 6 del 03/04/2024), per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti.
- 2.d Deve essere attuato costantemente quanto previsto nel Piano di Gestione delle aree scoperte, predisposto nella Revisione 2 del 09/10/2025, che viene assunto come parte integrante della presente AU.
- 2.e Le check-list a compilazione obbligatoria previste nel Piano di gestione di cui al punto precedente, sono mantenute disponibili in stabilimento per un periodo non inferiore a 24 mesi.
- 2.f Dovranno essere trasmessi al Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna, gli esiti del monitoraggio relativo ai primi 6 campionamenti effettuati sullo scarico delle acque meteoriche di dilavamento con recapito in rete fognaria pubblica bianca. Al momento della trasmissione dei rapporti di prova dovranno essere descritte le modalità di campionamento ed il tempo trascorso dall'inizio dell'evento meteorico (verbale di campionamento) ed una valutazione sull'efficienza ed efficacia del Piano di Gestione proposto.
- 2.g Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico in rete fognaria pubblica bianca, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna, indicando le cause, i tempi di risoluzione e gli interventi messi in atto.
- 2.h Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In caso di modifiche che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

Costituiscono inoltre modifica eventuali aggiornamenti al Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Ravenna, che incidano sugli aspetti disciplinati dal presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

3. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**, a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
4. Almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto di concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi da navi e residui del carico, fissata al **01/05/2029**, dovrà essere trasmesso ad ARPAE il nuovo contratto di concessione. Sono fatti salvi eventuali atti di proroga tecnica emanati da parte della competente Autorità di Sistema portuale che dovranno essere inviati entro il medesimo termine ad ARPAE.
5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 65.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza. Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi e di smaltimento (D9) di rifiuti pericolosi, nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, la presente AU sarà ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia alla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti anche pericolosi e di smaltimento (D9) di rifiuti pericolosi a rischio infettivo oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
2. Le operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti con adeguato sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso possono essere svolte solo nell'area di ricezione dei rifiuti di cui è dotato l'impianto.
3. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere sottoposte a periodico controllo, almeno annuale, e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Gli esiti di tali controlli devono essere annotati in un registro a disposizione degli organi di controllo.
4. Le aree utilizzate per lo stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. Le aree dedicate alle operazioni di stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti in ingresso devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
5. I rifiuti anche pericolosi per cui è ammesso lo stoccaggio **(R13-D15)** sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi di vetro
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	Pneumatici fuori uso
160107*	Filtri dell'olio
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
170405	Ferro e acciaio
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*
200102	Vetro
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
200139	Plastica

Per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13-D15)** fissata complessivamente in 9 tonnellate, di cui 4 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 5 tonnellate di rifiuti pericolosi.

6. I rifiuti di cui al punto precedente da detenere in stoccaggio (R13-D15) presso l'impianto devono provenire esclusivamente dal servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ormeggiate o in transito o ormeggiate nell'ambito del porto di Ravenna.

7. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (R13) non devono rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
8. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operato il deposito preliminare (D15) non devono rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
9. Lo stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti deve avvenire in contenitori chiusi posti sotto tettoia, nel caso dei rifiuti non pericolosi, o all'interno del capannone per i rifiuti pericolosi.
10. Durante le fasi di movimentazione dei RAEE di cui al codice EER 160214, devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento in modo che non subiscano danneggiamenti che possano compromettere le successive operazioni di recupero e causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente.

Lo stoccaggio dei RAEE deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero finale esterno; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento dei RAEE senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. Sui recipienti contenenti i RAEE deve essere apposta idonea etichettatura con indicazione del rifiuto stoccato.

11. Lo stoccaggio dei rifiuti di cui ai codici EER 160601* e 160602* deve avvenire in appositi contenitori dotati di appositi requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, adottando tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri, in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e profondi.
12. I rifiuti di cui al codice EER 200301, devono provenire esclusivamente dalle navi ormeggiate o in transito nell'ambito del porto di Ravenna, devono essere ritirati con mezzi autoscaricanti per il successivo conferimento finale in discarica. Il tempo di permanenza a bordo dei mezzi in impianto, deve essere ridotto al tempo tecnico strettamente necessario per il conferimento finale, pertanto tali rifiuti devono essere avviati a smaltimento di norma in giornata. È consentita la permanenza dei rifiuti di cui al codice EER 200301 per la sosta tecnica in impianto, a bordo dei mezzi e sotto tettoia, per un volume massimo di 42 m³, per un tempo non superiore a 72 ore.
13. La tipologia di rifiuti pericolosi per cui è ammesso lo **smaltimento (D9)** è rappresentata esclusivamente dal codice EER 180202* - *Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni* per una potenzialità annua di trattamento (D9) dell'impianto fissata pari a **700 tonnellate/anno**.
Con tale codice EER devono essere identificati unicamente i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, costituiti da rifiuti di cucine e mense, o contaminati da essi, prodotti dai passeggeri e dagli equipaggi a bordo delle navi che effettuano tragitti sia UE che extra UE, in transito o ormeggiate nell'ambito del porto di Ravenna.
14. I rifiuti da sottoporre a smaltimento (D9) devono essere ritirati in appositi contenitori riutilizzabili per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, dotati di fondo stagno ed idonea copertura metallica per evitare versamenti o colaticci, che devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile e di colore nero, di altezza pari a 15 cm e di una lunghezza tale da rendere evidente la scritta "Categoria I - destinato all'eliminazione".

I contenitori devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo nell'apposita area posta sotto tettoia.

15. L'operazione di smaltimento (D9) deve essere eseguita mediante sterilizzazione: l'impianto dispone di due unità di trattamento, ciascuna costituita da una camera di sterilizzazione, con generatore di vapore alimentato a metano.
Le due unità di trattamento devono essere impiegate alternativamente e mai contemporaneamente. Dei periodi di utilizzo di ciascuna unità deve essere tenuta idonea registrazione da mantenere a disposizione degli organi di controllo.

In particolare, l'operazione di sterilizzazione deve essere eseguita:

- sui rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto, solo se vengono effettuati tragitti internazionali extra UE o con la Sardegna;
- sui rifiuti provenienti da navi commerciali e navi passeggeri che hanno effettuato tragitti nazionali o internazionali sia UE che extra UE.

16. L'impianto di sterilizzazione è provvisto di stampante, che registra tutti i parametri di funzionamento, con grafico del ciclo, nonché la data, l'ora e il numero progressivo di sterilizzazione da riportare sul contenitore sterilizzato. Tali registrazioni devono essere conservate per almeno 2 anni.
17. La sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica con il raggiungimento di un SAL non inferiore a 10^{-6} e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94 e smi. Il procedimento, al fine della riduzione della putrescibilità, deve comprendere anche l'essiccamento.

A questo scopo, con cadenza almeno trimestrale deve essere eseguita la prova biologica di sterilizzazione. La relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.
18. Per ogni ciclo di sterilizzazione deve essere eseguita la prova di penetrazione del vapore cd. test di Bowie-Dick, il cui scontrino deve essere conservato insieme alla stampa del processo di sterilizzazione.
19. I rifiuti sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, assumono il codice EER 200301 ai sensi del DPR n. 254 del 15/07/2003 art. 9 c. 1 e devono essere conferiti in discarica per lo smaltimento finale, ai sensi del DM Salute 9 maggio 2023, art. 2 c. 3 lett. b).
20. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER).
21. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati ad essi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale.
22. Il gestore è tenuto a informare a mezzo PEC e nel tempo più breve possibile il Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna di eventuali situazioni anomale o di emergenza inerenti aspetti olfattivi.
23. A chiusura dell'impianto il sito deve essere ripristinato al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Resta fermo:

- *l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1069/2009 e smi;*
- *l'obbligo di rispettare le disposizioni sulla tenuta del deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'impianto, di cui all'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs n. 49/2014 e smi "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";*
- *il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs n. 188/2008 e smi "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE".*

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di trattamento dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;

Per le emissioni in atmosfera convogliate sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno nell'effluente gassoso si considera pari al 3%.

I punti di emissione sono i camini dei generatori di vapore alimentati a gas metano a servizio dell'impianto di sterilizzazione, della potenza di 837 kW e 310 kW.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera durante le fasi di avviamento e di arresto.

Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	5*
Ossidi di zolfo (SO₂)	35*
Ossidi di azoto (NO_x)	350

*I valori limite di emissione per le polveri e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato gas metano.

Prescrizioni

1. Su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto, devono essere annotati i periodi di utilizzo dell'impianto di sterilizzazione e le manutenzioni che vengono effettuate sulle caldaie con cadenza almeno annuale. Tale registro deve essere mantenuto a disposizione degli organi di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.